

R.G. 104-1/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 104-1/2023 promosso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da **MENDOZZA ONOFRIO** (c.f.: MNDNFR65P12F839C), residente a Pomigliano d'Arco in Via Umberto I n. 13 assistito dall'Ufficio Emergenza debiti (con sede in Terni alla via dell'Aquila 6/B, telefono 0744.283621, mailbox ufficioamministrazioneued@gmail.com) e dall' Avv. Gaetano Barbato e con l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Cristiano La Marca ha emesso la seguente

SENTENZA

L'istante MENDOZZA ONOFRIO ha depositato in data 30.05.2023 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII.

Con decreto depositato in data 08.06.2023 questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: *“1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”*.

A seguito delle comunicazioni, non pervenivano osservazioni al piano di ristrutturazione dei debiti. In data 14.07.2023 il nominato OCC , nel relazionare sugli esiti delle comunicazioni, provvedeva alla modifica del piano relazionando quanto segue: *“lo scrivente gestore, a correzione di quanto indicato nella propria relazione ha riscontrato che il debito indicato in favore dell'Avv. Lorenzo Del Corona [pari ad €.766,00] rappresenta un mero refuso in quanto, dall'analisi della documentazione depositata risulta che tale importo, in realtà, rappresenta la liquidazione delle spese e competenze legali presente*

nel D.I. n.2019/2016... emesso dal Tribunale di Nola in persona del Giudice dott. Lorenzo Corona in favore della Candia S.p.A. (già CS Union S.p.a.) senza l'attribuzione in favore del procuratore di quest'ultima, Avv. Luca Del Corona [cfr. all. 39 "CS Union spa DECRETO INGIUNTIVO (ex Credem per CC) 2016"]. Ebbene, tale credito, in realtà, risulta già inserito all'interno della complessiva posizione debitoria di Axactor, giusta cessione della Credem in atti [cfr. All.ti 40. Axactor DEBITO RESIDUO finanziamento n.6472793 (Gadaleta moglie) e 59."Precisazione Credem - Cessione Axactor"] e pertanto, rappresenterebbe una duplicazione di voci...Tale circostanza, in ogni caso, stante l'importo modesto del debito de quo, non pregiudicherebbe gli altri creditori, le cui percentuali ed i cui tempi di soddisfo non verrebbero modificati" e allegando a tal fine il nuovo e modificato piano di ammortamento (cfr. relazione del gestore depositata in cancelleria in data 14/07/2023).

Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCI dispone che *"il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCI, nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCI la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma. L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCI, documentandone l'avvenuto espletamento. Infine, ai sensi dell'art. 69 CCI *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:

- a) la parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- b) la parte ricorrente odierna non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal

Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente. In particolare, come dichiarato dal ricorrente, nonchè da quanto emerge nella relazione agli atti, le problematiche di carattere familiare e personale, la separazione del coniuge e la locazione di un nuovo immobile da adibire ad abitazione familiare hanno indotto il ricorrente alla stipula di plurimi finanziamenti a partire dall'anno 2001 (nello specifico anni 2001, 2008, 2011, 2012, 2018) (cfr. pagg.2 e 3 relazione OCC in atti);

- d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, le quali confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) nella relazione dell'OCC, come prescritto dall'art. 68 comma 3 CCII, sono state compiute le necessarie valutazioni dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B;
- f) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente non è titolare di beni mobili o immobili, ma esclusivamente di un'autovettura di cui si avvale per esigenze lavorative nonché di un reddito prodotto dall'attività di lavoratore dipendente svolta, pari ad un importo netto mensile di euro 2.800,00 al lordo delle trattenute (pignoramento e cessione del quinto) per 13 mensilità e considerando lo straordinario turno diurno che varia da euro 100,00 ad euro 1.000,00 mensili e non costituisce una somma fissa, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 172.771,35 (comprensivo delle spese dell'advisor nonché del procuratore costituito e del compenso preventivato dell'OCC), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.900,00 (importo comprensivo del mantenimento dei figli, del 50% delle spese straordinarie per questi ultimi, canone locazione, utenze, spese di trasporto, vitto e spese mediche e vestiario);
- g) in relazione al contenuto della proposta, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, la proposta, come da ultimo migliorata, risulta articolata nei seguenti termini:

- 1) la durata del piano è di circa 5 anni (precisamente 60 mesi) el'attivo messo dal debitore è di complessivi € 39.974,81 , che saranno versati mediante rate mensili di importo fisso di euro 670,00, il tutto con cadenza mensile entro il 5 di ogni mese mediante la costituzione di un conto dedicato alla procedura;
- 2) il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati con destinazione del residuo ai creditori chirografari che risulteranno soddisfatti nella percentuale del 18%.

In definitiva, tenuto conto che a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII non risultano pervenute contestazioni da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, il quale ha documentato le relative comunicazioni ai creditori, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato: in mancanza di opposizioni validamente formulate, non risulta necessario esaminare specificamente la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da MENDOZZA ONOFRIO;
dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato, , risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili

all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.

Nola, 04.09.2023

Il Giudice
dott.ssa Rosa Paduano